



Comune di Erto e Casso

Medaglia d'oro al merito civile

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 2 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (I.M.U.) ANNO 2021.

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Carrara Antonio	Sindaco	Presente
Corona Davide	Vice Sindaco	Presente
Martini Mirko	Consigliere	Presente
Sain Michela	Assessore	Presente
Casanova Christian	Consigliere	Presente
Martinelli Katy	Assessore	Presente
Corona Melissa	Consigliere	Presente
Corona Cristian	Consigliere	Presente
Battistutta Fabio	Consigliere	Presente
Pezzin David	Consigliere	Presente
Filippin Mauro	Consigliere	Presente
Corona Deborah	Consigliere	Presente
Della Putta Giovanni	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Greco Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carrara Antonio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (I.M.U.) ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d) dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata.;

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;

PREMESSO che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

Visto, a tal proposito, il disposto dell'art.1 della citata legge 160/2019:

comma 738: "A decorrere dall'anno 2020, **l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783**".

Appurato che per quanto riguarda le ALIQUOTE viene stabilito:

comma 756: **a decorrere dal 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote del tributo esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno definite da uno specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio (quindi entro 29 Giugno 2020 n.d.r.).**

comma 757: **In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.**

La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Appurato altresì

- che a tutt'oggi, a quanto risulta, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale, né risulta disponibile l'applicazione enunciata sul portale del federalismo fiscale, <https://gnelnew.portalefederalismofiscale.gov.it/federalismoFiscale/login.do> ;
- che comunque sussiste la necessità di procedere a deliberare in merito alla definizione delle aliquote, in quanto atto propedeutico al bilancio;

Visto in merito la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, del 18 febbraio 2020, n.1/DF, che dopo l'analisi conclude che "Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, **e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214**"

Visto altresì il pronunciamento del Dipartimento delle Finanze del MEF: (<https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/disciplina-del-tributo/aliquote/index.html>) che trattando espressamente la questione aliquote IMU 2021 conclude “La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021”, rimandando al pronunciamento contenuto nella già citata “risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, del 18 febbraio 2020, n.1/DF”, precisando altresì che “Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella:”

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

RITENUTO quindi, di procedere ora a deliberare in merito alle aliquote I.M.U. 2021, atteso che ciò non preclude comunque la possibilità di approvare un ulteriore analogo atto dotato dell’allegato previsto dal comma 757 L.n.160/2029, qualora ne sia confermata la necessità, il decreto ministeriale sia emanato e/o ed il modello da allegare sia reso disponibile sul sito del federalismo fiscale;

APPURATO, nel merito, che la norma (L.160/2019, art.1) stabilisce:

- 1) ai commi 740 e 741 che **NON COSTITUISCONO PRESUPPOSTO D’IMPOSTA** l’abitazione principale ed equiparati, come di seguito elencati:

comma 740	Abitazione Principale e pertinenze. (diverso da cat. A/1, A/8, e A/9). L’immobile nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente. Pertinenze = C/2, C/6 e C/7. 1 x specie.
741-c)	Equiparati ad Abitazione Principale:
1	Cooperative edilizie , abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.
2	Cooperative edilizie, proprietà indivisa, assegnate a studenti anche se non residente
3	Alloggi sociali , (requisiti DM GU146/2008) adibiti ad Abit. Principale. Compreso ATER, se ha i requisiti, e per il solo periodo di occupazione da residente)
4	Casa familiare assegnata (<i>d sentenza</i>) al genitore di minore
5	un solo immobile posseduto, non locato, da personale Esercito, Polizia, VVFF F
6	Possibilità concessa al comune di equiparare la casa posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata

2) ai commi 758, 759, 751, 777-e); quali siano i casi di **ESENZIONE** dall'imposta;

758	TERRENI AGRICOLI: a) posseduti e condotti da coltivatori dir. e imprenditori agr.prof.li; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all.A, L.338/2001; c) immutabile destinazione agro silvo- pastorale a proprietà collettiva; d) ricadenti in aree montane o collina delimitate art.15, L.949/1977;
759	FABBRICATI: a) posseduti da Stato, Regioni, Comuni, Serv.Sanitario naz.le ecc. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) di categoria catastale da E1 ad E9; c) destinazione culturali di (art.5-bis DPR 601/1973) musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. d) destinati esclusivamente all'esercizio del culto. e) proprietà Santa Sede. f) proprietà Stati Esteri. g) di cui let.i) co.1 art.7 DLvo 504/1992: utilizzati da soggetti, enti pubblici, privati diversi da società (TU Imposte a.87, co.1, let.c) DPR.917/86.Usò assistenza,previdenza,sanità,scuola,ricettive,cultura, ricr.sport.e art.16 let.a) L.222/1985–uso NON COMMERCIALE
751	Beni Merce esenti dal 2022
777-e	Possibilità concessa al comune di esentare l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

3) ai commi 747 e 760 quali siano i casi di **RIDUZIONE** dell'imposta:

comma	Tipologia	Aliquota da applicare	Riduzione del
747 let. a)	Fabbricati di interesse storico o artistico base imponibile al 50%	ORDINARIA	50%
747 let. b)	Fabbricati inagibili o inabitabili base imponibile al 50%	ORDINARIA	50%
747 let. c)	Fabbricati in COMODATO (con ulteriori requisiti): base imponibile al 50%	ORDINARIA	50%
760	locate a Canone CONCORDATO (con ulteriori requisiti) riduzione del 25%	ORDINARIA	25%

dal 2021, l'art.1, co.48 della L.n.178/2020 prevede **per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso**, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in **regime di convenzione internazionale** con l'Italia, l'IMU è applicata **nella misura della metà**.

4) ai commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 dettaglia le **fattispecie IMPONIBILI** e le aliquote possibili:

comma	Tipologia	Aliquota: Minima e Massima POSSIBILE
748	Abitazioni Principale di lusso, cat.A1, A8, A9 e Pertinenze Detrazione anche per immobili ATER ex IACP (se non hanno requisiti di alloggio sociale)	da 0 a 6 ‰ Detrazione €200
750	Fabbr. rurali uso strumentale di cui all'art.9, co.3-bis, del DL 30/12/1993, n.557. cat. D10	da 0 a 1 ‰
751	Beni merce	da 0 a 2,5 ‰
752	Terreni agricoli (Esenti nei comuni Montani , co.758 let.d)	da 0 a 10,6 ‰
753	Fabbricati in Categoria D (7,6 ‰ allo STATO. Resto al Comune.)	da 7,6 a 10,6 ‰
754	Aliquota ORDINARIA =Tutti gli altri casi: Immobili diversi da Abitazione Principale e di quelli di cui ai commi da 750 a 753. <i>Esempi:</i> > Aree Fabbricabili > "Seconde case" > ATER (con requisiti di alloggio sociale), nel periodo che resta sfitta > Residenti Estero.	da 0 a 10,6 ‰ + 0,8 ‰ Co.755

5) **Al comune**, come sopra anticipato viene data la possibilità di:

- **Equiparare ad abitazione principale** quella posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata (comma 741-c punto 6), e che, nel regolamento comunale vigente, (art.3) è stata disposta l'equiparazione, lasciando discrezionalità al Consiglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote;
- **Esentare** dall'imposta l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777-e) e che, nel regolamento comunale vigente, (art.5) è stata disposta l'esenzione, lasciando discrezionalità al Consiglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote;

VISTI, inoltre,

- l'art.172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n.34/2019 e s.m.i. che prevede:
 - "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";
 - "15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
 - "15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

PRESO ATTO, quindi, che risulta necessario procedere a definire le aliquote per le fattispecie stabilite dalla legge nonché per quelle differenziate dal comune, in quanto e per quanto ancora ritenute possibili;

VALUTATO nel merito di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

APPURATO che la posta in bilancio è stata quantificata in seguito alle simulazioni del competente ufficio dei "Servizi tributari" e decurtata della quota, che verrà trattenute alla fonte, del contributo IFEL (pari allo 0,56%) di cui al comma 771, L.160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

UDITO l'intervento del Sindaco che relaziona sui contenuti della proposta;

VISTO il parere favorevole tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con la seguente votazione: **Presenti n. 13, Votanti n. 13, Astenuti n. 0**

Voti favorevoli n. 13, **voti contrari:** nessuno, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Sono fatte proprie del deliberato tutte le considerazioni in premessa.
- 2) Di approvare le aliquote **IMU** per l'anno **2021**, così come risultante dai prospetti sotto riportati:

a) Fattispecie previste dalla **legge n.160/2019 art.1:**

<i>comma</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
748	Abitazioni Principale di lusso cat.A1,A8,A9 e Pertinenze + ATER (se non ha requisiti di alloggio sociale)	5,00 ‰ Detrazione €200,00
750	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰
751	Beni merce	1,00 ‰
752	Terreni agricoli	Esenti (Montani.co.758 lett.d)
753	Fabbricati in Categoria D	8,60 ‰
754	Aliquota ORDINARIA , tutti gli altri casi, non altrove classificati.	8,60 ‰

b) Fattispecie di aliquota ordinaria **DIFFERENZIATA** dal **Comune:**

	<i>Tipologia - Requisiti</i>	<i>Aliquota</i>
a	Non sussiste altra fattispecie	-----

- 3) Di confermare la scelta di **equiparare ad abitazione principale** quella posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata (comma 741-c punto 6).
- 4) Di confermare la scelta di esentare dall'imposta l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777-e).

DISPONE, infine, **di inviare**, via e-mail, copia su file dell'atto adottato:

- al competente ufficio per procedere alla pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- al responsabile / referente per l'aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell'apposita sezione;
- al responsabile dei "Servizi Tributarî" dell'UTI, e-mail: antonio.bella@vallidolomitifriulane.utifvg.it

Con successiva votazione

Presenti n. 13, Votanti n. 13, Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 13, **voti contrari:** nessuno, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 07 aprile 2021

Il Responsabile

F.TO ANTONIO BELLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 09 aprile 2021

Il Responsabile
F.TO CLAUDIO OLIVIER

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario

F.to Carrara Antonio

F.to Greco Vincenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 22/04/2021 al 06/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Erto e Casso, li 22/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Caterina
Lucchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/04/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 19/04/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Vincenzo Greco

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

9

Comune di Erto e Casso – Deliberazione n. 2 del 19/04/2021

Il Responsabile del Procedimento